



COMUNE DI OSCHIRI
(Provincia di Olbia-Tempio)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE
DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 31 maggio 2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 31 marzo 2008

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, nonché le modalità di richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni nel Comune di Oschiri, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
3. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica rientranti nel demanio e nel patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà private gravati da servitù di pubblico passaggio. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) Le strade, i corsi e le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
 - b) Le aree mercantili di qualsiasi genere.
2. Appartengono al patrimonio indisponibile del Comune gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici nonché gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Articolo 3

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono parimenti soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con l'esclusione dei balconi, delle verande, dei box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 4

Occupazione di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Articolo 5

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 6

Occupazioni urgenti di suolo pubblico

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza e per motivi di ordine ed incolumità pubblica, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il provvedimento autorizzativo che in questo caso verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tale caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata e formale comunicazione dell'occupazione anche via fax o tramite telegramma alla Polizia Municipale o all'Ufficio Tributi, assumendosi tutte le responsabilità in caso di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale, e ponendo in essere tutti quegli accorgimenti atti a scongiurare disagio o pericolo per gli utenti della strada, compresa una adeguata segnaletica nel rispetto delle norme sancite dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
3. L'Ufficio competente al rilascio della autorizzazione provvede successivamente ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Articolo 7

Scopo delle Occupazioni

1. Chi intende richiedere l'occupazione di una porzione di suolo pubblico deve indicare il motivo della richiesta e l'uso che intende fare dell'area. L'interesse del richiedente non deve contrastare con quello, prevalente, della generalità dei cittadini; l'estensione dell'area e la durata della concessione saranno limitate a quelle strettamente necessarie

- al soddisfacimento dell'interesse privato. Verranno inoltre prescritte modalità di utilizzazione tali da contenere il più possibile il disturbo alla collettività.
2. Durante il godimento della concessione all'occupazione di suolo pubblico dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.
 3. Le occupazioni si intendono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

Articolo 8

Occupazione e circolazione

1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel nuovo codice della strada e del relativo regolamento e comunque in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie e piazze o spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati.
2. Le occupazioni dei marciapiedi con chioschi, edicole o altre installazioni quali apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi, articoli sanitari ecc., possono essere considerate in adiacenza ai fabbricati, lasciando una zona per la libera circolazione dei pedoni non inferiore a metri uno.
3. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, possono essere rinnovate le occupazioni sui marciapiedi esistenti alla data del 31.12.2007, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 9

Concessione di suolo pubblico per attività commerciali

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini, nelle piazze ed in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, tende, fioriere, o altre attrezzature o merci senza preventiva concessione o autorizzazione del Comune.
2. I provvedimenti di cui al primo comma, ad uso commerciale, sono emanati sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico e monumentale e dell'arredo urbano e nel rispetto delle leggi sul commercio.
3. Non rientrano nelle occupazioni a scopo commerciale quelle effettuate per iniziative religiose, sindacali, politiche, umanitarie, storico-artistiche, per propaganda, diffusione e/o raccolta di fondi, firme e/o adesioni, con l'esclusione della vendita di prodotti di qualsiasi genere.
4. Ai proprietari di esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti, limitatamente all'ampiezza dell'esercizio medesimo. Per l'occupazione di aree antistanti altri esercizi

commerciali, artigianali e simili, si dovrà acquisire d'ufficio, completamento della domanda di concessione, il nulla osta del titolare dell'esercizio medesimo.

5. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto e l'altro per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
6. Per le occupazioni di breve durata gli autoveicoli, veicoli e persone, che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali dovranno sgombrare il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico.
7. La concessione dei posteggi per lo svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge 28.03.1991 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", da relativo regolamento e dalla normativa regionale e comunale in materia.

TITOLO II

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE

Articolo 10

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ed esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Fatti salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune o casi di comprovata urgenza.
2. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico si ispira ai seguenti principi:
 - a) trasparenza delle procedure ed apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 - b) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la sua responsabilità, della conformità della richiesta alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti;
 - c) individuazione dell'unità organizzativa competente per il rilascio in relazione all'obiettivo finale dell'utilizzazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo e alla competenza generale sullo stesso;
 - d) accessorietà della concessione e/o autorizzazione del suolo pubblico rispetto a richieste di autorizzazione e/o concessione più generali, che implicino, per la loro natura, l'utilizzazione del suolo pubblico;
 - e) rilascio, nei casi sopradetti dell'autorizzazione di suolo pubblico contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione principale e preferibilmente con un unico atto;
 - f) accorpamento in un unico procedimento, che fa capo ad un unico responsabile, di tutti gli atti amministrativi per lo svolgimento di una determinata attività, sia questa di carattere edilizio, commerciale, industriale, artigianale ecc. e quindi messa a disposizione da parte dell'unico ufficio responsabile a favore del cittadino di tutti i permessi e le autorizzazioni, il cui rilascio può essere di competenza anche di più uffici comunali, necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - g) collaborazione massima tra gli uffici per l'attività istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione, soprattutto attraverso intense e pareri resi in via breve e, nei casi più complessi, mediante attivazione della conferenza di servizi, nel rispetto puntuale del rilascio, con la massima rapidità, dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 11

Domanda di rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza e nel caso di richiesta di installazione di tende o insegne sporgenti, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Nel caso di occupazione per passo carrabile, oppure per installazione di insegne o tende, da realizzare contestualmente ai lavori edili, la domanda per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo corredata dai relativi grafici, ricomprende implicitamente anche quella per l'occupazione di suolo pubblico, la cui concessione sarà formalizzata contemporaneamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale o polizza fideiussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Tale deposito cauzionale è reso obbligatorio nel caso di occupazione per cantieri edili e interventi nel sottosuolo. Lo svincolo potrà avvenire successivamente alla dichiarazione da parte del responsabile del procedimento che non risultano manomissioni o danni al suolo concesso. In caso contrario sarà disposta, previa contestazione e diffida ad adempiere entro il termine stabilito, l'esecuzione d'ufficio avvalendosi anche del deposito originariamente prestato. Per interventi nel sottosuolo il deposito cauzionale non potrà essere svincolato prima che siano trascorsi tre mesi dal termine dei lavori di ripristino. In caso di aziende erogatrici di servizi pubblici, può essere concessa la facoltà di presentare deposito cauzionale o polizza fideiussoria con validità annuale.
6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 (cinque) giorni prima della data di decorrenza dell'occupazione, salvo comprovati motivi d'urgenza.
8. Per le occupazioni temporanee legate all'esercizio del commercio su area pubblica, valgono i termini indicati nelle specifiche leggi in materia.
9. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

10. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

Articolo 12

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade stradali o provinciale che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 11 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee, il termine per il rilascio della concessione o diniego è stabilito in almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 13

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione occupazioni permanenti

1. Le concessioni definite permanenti hanno durata uguale o superiore ad un anno.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.
4. Le concessioni per occupazione permanenti rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, essendo connesse e contestuali all'autorizzazione amministrativa per la vendita, saranno rinnovate d'ufficio per ulteriori dieci anni quando il titolare della concessione risulti ancora intestatario dell'autorizzazione amministrativa.

Articolo 14

Proroga della concessione e/o autorizzazione occupazioni temporanee

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, possono richiederne la proroga motivando per scritto la necessità sopravvenuta.
2. L'ufficio competente verificata la sussistenza delle motivazioni e previo pagamento del canone ulteriormente dovuto, autorizza la proroga apponendo apposito visto sull'originale della concessione.
3. La domanda di proroga deve essere comunque prodotta almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza salvo comprovati casi d'urgenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione.

Articolo 15

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 (dieci) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
 - e) il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'eventuale canone già assolto non verrà restituito.

Articolo 16

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione di pubbliche necessità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione e/o autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale o con raccomandata A.R.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altre pubbliche necessità, e insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Articolo 17

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo aver accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 18

Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del comma 5 del precedente art. 16.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di un altro regolamento.

Articolo 19

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio a suo nome, della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo per le occupazioni di durata superiore all'anno o dal primo giorno successivo alla scadenza della precedente concessione negli altri casi.
4. Il concessionario ha obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e del personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
5. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
6. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 20

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

TITOLO III

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Articolo 21

Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini della graduazione del canone di cui ai successivi articoli, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97, il territorio di questo Comune si suddivide in **2 (due)** categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, in forma descrittiva con i nomi delle Vie e Piazze, ed allegato sub "A" al presente Regolamento.

Articolo 22

Criteri per la determinazione del Canone

1. La tariffa relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposta alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe sono aggiornate con provvedimento giuntale entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio del Comune ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le misure tariffarie sono riferite alla prima categoria ed articolate nelle seguenti proporzioni:
 - a) prima categoria **100% (cento per cento)**;
 - b) seconda categoria **70% (settanta per cento)**.

Articolo 23

Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti come definite al successivo art. 26 trovano applicazione osservato il disposto dell'art. 63 comma 2, lett. C), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446. sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alla allegata tabella "B".

Articolo 24

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee come definite al successivo art. 26 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art.63, comma 2, lettera c), del D.Lgs.

15 dicembre 1997 n. 446, sulla base del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, le tariffe di cui alla allegata tabella "B".

Articolo 25

Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indispensabile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferente a uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Articolo 26

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) **"pluriennali"**, quelle di durata indefinita, o comunque, per più anni che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - b) **"annuali"**, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) Sono considerate **permanenti** anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto

di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per almeno 3 (tre) giorni della settimana;

b) Sono considerate **temporanee**:

- Le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto per meno di tre giorni alla settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- Le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
- Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 27

Criterio di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Il canone è commisurato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 21 ed all'elenco di classificazione.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, basta sulla misura delle tariffe per le varie categorie e sulla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Articolo 28

Misura dello spazio occupato

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e non sono soggette a canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare.
2. Gli impianti e/o installazioni per i quali il loro posizionamento costituisce, comunque, sottrazione di suolo pubblico, la superficie minima occupata dagli stessi è definita non inferiore a un metro quadrato e quindi soggetta al pagamento della tariffa prevista di cui all'allegato "B" del regolamento, stabilendo che per qualunque installazione di sorta, nella determinazione della superficie occupata, vi rientrano tutte le aree comunque asserventi e/o finalizzate alle installazioni medesime e relativi accessori di sorta.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
4. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio sarà calcolata sull'area prospettica dell'oggetto di occupazione.

5. Le superfici eccedenti i 1000 metri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento).

Articolo 29

Passi Carrabili

1. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrabili gli accessi definiti dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), la cui superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.

Articolo 30

Occupazione temporanee- Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni così come definite dall'art. 26 del presente regolamento.
2. Il canone si applica in relazione alla durata dell'occupazione e tenendo conto della tariffa giornaliera così come indicato nell'allegato "B".
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - a) Fino a 15 giorni tariffa intera;
 - b) Dai 16 giorni il 10% (dieci per cento) di riduzione;
 - c) Oltre 30 giorni il 20% (venti per cento) di riduzione.

Articolo 31

Rinuncia alle somme di modesta entità

1. Qualora l'importo dovuto dal contribuente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia a carattere temporaneo che a carattere permanente, non superi Euro 10,33 (dieci/33) la tassa non è dovuta.

Articolo 32

Determinazione del Canone per occupazioni permanenti da parte delle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle ad essi strumentali – art. 63 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfaitariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di Euro 0,77 (zero/77) per utenza, ed in ogni caso non può essere inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per anno. Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa.

Articolo 33

Particolari modalità di applicazione del canone

1. Il canone non è dovuto per l'occupazione di tende fisse o retrattili aggettanti direttamente il suolo pubblico, purché siano rispettati i limiti e i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano e di polizia municipale.
2. Non sono soggette al presente regolamento ed al relativo canone le occupazioni realizzate su strade che non rientrano tra quelle attribuite dal Codice della Strada alla competenza comunale.
3. L'eventuale stazionamento delle carovane al seguito degli esercenti dello spettacolo viaggiante e/o esercenti del tempo libero o svago dello spettacolo viaggiante o mestieri girovaghi, è gratuito limitatamente al periodo in cui si svolgono le manifestazioni o le attività di spettacolo autorizzate con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora lo stazionamento di dette carovane debba effettuarsi nei periodi precedenti o successivi a quello in cui si svolgono le manifestazioni o gli spettacoli connessi, è necessario far pervenire al comune, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'occupazione per le suddette attività, richiesta di occupazione del suolo pubblico e, solo in questo caso, l'occupazione è soggetta al pagamento della tariffa indicata nell'allegato "B".

Articolo 34

Riduzione del canone per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni realizzate con chioschi, baracche, edicole, cabine, platee in muratura o altri manufatti stabilmente infissi al suolo adibiti al commercio di generi vari, cartelli pubblicitari e simili, la tariffa è ridotta del 30 (trenta) per cento.

Articolo 35

Riduzione del canone per occupazioni temporanea

1. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 30% (trenta per cento);
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 30% (trenta per cento);
3. Le occupazioni effettuate, fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici di interesse storico e ambientale, si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento); oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento;
4. Le occupazioni effettuate, fino a sei mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici in cui vi è una compartecipazione o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per immobili di particolare interesse pubblico, si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento); oltre i sei mesi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento;

5. Le occupazioni effettuate, per un periodo massimo di sei mesi, anche non consecutivi, realizzate su suolo pubblico da parte di esercizi commerciali di somministrazione di cibi e/o bevande per lo svolgimento della propria attività sono soggette alla riduzione del 70% (settanta per cento); oltre i sei mesi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento. La riduzione del 70% non è cumulabile con quella prevista al comma 2 del presente articolo.
6. Sono soggette alla riduzione del 60% (sessanta per cento) le occupazioni effettuate con banchi per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di prodotti "a Km zero", ossia di tutti quei prodotti, per lo più generi alimentari, che vengono venduti e consumati nel raggio di pochi chilometri dal luogo di produzione."

Articolo 36

Esenzione del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le seguenti occupazioni:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, pRovince, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 12 (dodici) ore giornaliere, senza fine di lucro, in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero;
 - d) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni occasionali per raccolta di firme ed iniziative, anche per più giorni, che tendono all'esercizio dei diritti di democrazia diretta;
 - f) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al temine della concessione medesima;
 - g) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionale:
 - a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 (sessanta) minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di case, negozi ed esercizi in genere effettuate in occasione di festività, celebrazioni ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni per lacune manifestazioni riconosciute di particolare interesse dall'amministrazione Comunale, come forma di contributo non economico esclusivamente nei confronti di Associazioni di volontariato.

Articolo 37

Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di marzo.
3. Per l'anno 2004 il termine per il pagamento del canone permanente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è fissato al 30 giugno 2004. Qualora l'ammontare complessivo superi Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) il canone può essere corrisposto fino a quattro rate di uguale importo e senza interessi di cui la prima con scadenza il 30 giugno, la seconda il 31 luglio, la terza il 31 agosto e la quarta il 30 settembre.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non superiore a 3 (tre) giorni, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Il canone se di importo superiore a Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) può essere corrisposto fino a quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di Marzo, Maggio, Luglio e Settembre, dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 Luglio la rateizzazione può essere fatta in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero alla data di cessazione dell'occupazione.

Articolo 38

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza corredata da idonea documentazione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento.

Articolo 39

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate a venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 40, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora da verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha inoltre la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Articolo 40

Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% (cento per cento) del canone dovuto.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Articolo 41

Ritardati o omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 360% (trecentosessanta per cento) di ogni importo non versato.
2. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% (cinquanta per cento) se il versamento viene effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente.

Articolo 42

Irrogazione immediata della sanzioni

1. In deroga alle previsioni dell'art. 40, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 25% (venticinque per cento) delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ad eccezione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento.

Articolo 43

Riscossione Coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite secondo quanto previsto ai precedenti articoli, è effettuata coattivamente.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 44

Contenzioso - Ricorsi

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quando dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.
3. Tuttavia in caso di diniego, il richiedente può presentare ricorso in opposizione allo stesso Organo che ha emesso il provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del medesimo. L'ufficio competente effettuerà apposita istruttoria

comprendente i necessari accertamenti anche richiedendo specifiche informazioni e relazioni tecniche.

4. Su tali ricorsi entro 30 (trenta) giorni dall'istanza del richiedente, verrà emessa apposita determinazione da parte del Dirigente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Articolo 45

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2004. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 46

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2003, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Articolo 47

Norme finali

1. Entro i primi sei mesi dall'esecutività del presente regolamento il comune si riserva la facoltà di apportare modifiche, integrazioni e variazioni ai contenuti del presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli riguardanti il procedimento di concessione e/o autorizzazione, per renderli pienamente conformi ai principi ispiratori di cui all'art. 2. del ricorso stesso.

ALLEGATO “A”

Elenco di classificazione delle aree pubbliche

CATEGORIA A: sono ricomprese nella categoria A tutte le vie, le piazze e le arre non elencate nella seguente categoria B.

CATEGORIA B:

- Via F. Granzotto;
- Via Bodio;
- Via Rockefeller;
- Via E. Lussu;
- Via Risorgimento;
- Via Gioberti – da incrocio con Via Granzotto in direzione Stazione Ferroviaria;
- Via U. La Malfa;
- Via Loguodoro – da incrocio con via U. La Malfa in direzione S.P. Oschiri – Pattada;
- Viale Italia . da incrocio con via U. La Malfa in direzione S.S. Oschiri – Berchidda, Monti;
- Regione Sos Pianos;
- Via E. Mattei;
- Via G. Matteotti – fino all’incrocio con Via A.Segni;
- Via A.Segni – dall’incrocio con Via Matteotti in direzione campo Sportivo S.Sotgia;
- Via Brigata Sassari – dall’incrocio con Via Santo Stefano;
- Via monte Acuto;
- Via Mattatoio – da incrocio con Via S.Usai;
- Via rinascita;
- Via Don Minzioni;
- Via Della Libertà;
- Circonvallazione San Pietro – da fabbricato scuola media Lia Lutzu;
- Via Roma – da incrocio con Circonvallazione san Pietro;
- Via Umberto – da incrocio con Via San Giovanni;
- Via Piave - da incrocio con Via tirso – direzione ex Centro Recuperi, SS n° 199;
- Via Tirso;
- Via Flumendosa;
- Via Rimulas.

ALLEGATO "B"

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFFE 2004

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Occupazioni del suolo comunale per anno solare al mq. Euro 17,56,
- Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale per anno solare al mq. Euro 17,56;
- Occupazioni con passi carrabili per anno solare al mq. Euro 25,82,
- Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di Euro 0,77 per utenza, ed in ogni caso non può essere inferiore a Euro 516,46 per anno. Gli importi di cui sopra sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tassa.

RIDUZIONI

- Per le occupazioni effettuate nelle aree di seconda categoria come da Allegato "A" la tariffa è ridotta del 30% (trenta per cento);
- Per le occupazioni permanenti realizzate con chioschi, baracche, edicole, cabine, platee in muratura o altri manufatti stabilmente infissi al suolo adibiti al commercio di generi vari, cartelli pubblicitari e simili, la tariffa ridotta del 30% (trenta per cento).

ESENZIONI

- Le occupazioni effettuate dallo stato, regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. c) del T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86 n. 917) per finalità di assistenza, prevista, sanità, cultura e ricerca scientifica.
- Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- Le occupazioni di aree cimiteriali;
- Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Per le occupazioni temporanee del suolo comunale il canone è commisurato alla superficie graduata, nell'ambito delle categorie determinate, in rapporto alla durata della occupazioni medesime ed in relazione alle ore di occupazione:
 - 1) Occupazioni temporanee di suolo comunale fino a quindici giorni per ciascun giorno al mq Euro 1,03;

- 2) Occupazioni temporanee di suolo comunale da 16 fino a 30 giorni riduzione del 10% (dieci per cento) per ciascun giorno al mq Euro 0,93;
 - 3) Occupazioni temporanee di suolo comunale oltre 30 giorni riduzione del 20% (venti per cento) per ciascun giorno al mq Euro 0,93.
- Per le occupazioni di durata inferiore a giorni uno la tariffa applicabile al mq è pari alla tariffa giornaliera ripartita per 24 ore.
 - Occupazioni in occasione di fiere, sagre, festività, ricorrenze in genere, tariffa giornaliera Euro 18,59.

RIDUZIONI

- Per le occupazioni effettuate nelle aree di seconda categoria come da Allegato “A” la tariffa è ridotta del 30% (trenta per cento);
- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte al 30% (trenta per cento);
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 30% (trenta per cento);
- Le occupazioni effettuate , fino a dodici mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici di interesse storico e ambientale, si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento); oltre i dodici mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento;
- Le occupazioni effettuate, fino a sei mesi consecutivi, su suolo pubblico per interventi su edifici in cui vi è una compartecipazione o il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per immobili di particolare interesse pubblico, si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento); oltre i sei mesi consecutivi vengono applicate le tariffe ordinarie di cui al vigente regolamento;

ESENZIONI

- Le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1 lett. c) del T.U. imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
- Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 12 ore **giornaliere**, senza fine di lucro, in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero;
- Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- Le occupazioni occasionali per raccolta di firme ed iniziative, anche per più giorni, che tendono all’esercizio dei diritti di democrazia diretta;

- Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione e/o autorizzazione, la devoluzione gratuita al Comune al termine delle concessione medesima;
- Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- Occupazione sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora;
- Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno di case, negozi ed esercizi in genere effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- Occupazioni temporanee con durata non superiore a 15 giorni per alcune manifestazioni riconosciute di particolare interesse dall’Amministrazione Comunale, come forma di contributo non economico esclusivamente nei confronti di associazioni di volontariato.

MERCATO RIONALE

- Tariffa giornaliera Euro 16,73;
- Tariffa quadrimestrale Euro 77,47.